

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2555 del 28/05/2019
Oggetto	DPR 59/2013. VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL (ex SMALTIFLEX ENERGIA SRL) (Imp. v. Dell'Industria n. 115) SAN FELICE SUL PANARO (MO). Rif. Prot. n. 3699/2018 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 35716/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2631 del 28/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR 59/2013. **VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.**

DITTA NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL (ex SMALTIFLEX ENERGIA SRL) (Imp. v. Dell'Industria n. 115) SAN FELICE SUL PANARO (MO).

Rif. Prot. n. 3699/2018 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 35716/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 04/03/2014 la Ditta SMALTIFLEX ENERGIA S.R.L., avente sede legale in comune di S. Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 115, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di S. Felice sul Panaro, v. Dell'Industria n. 115, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 18/03/2014 con prot. n. 30783/9.13, integrata con documentazione assunta agli atti in data 16/3/2015 con prot. n. 27721/9.13.

La Ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione e assemblaggio di elementi di scambio termico, smaltati e non smaltati, per scambiatori di calore rotativi.

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Felice sul Panaro, prot. n. 9469 del 21/5/2015, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi come da istruttoria tecnica prot. n. 4874 del 21/4/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole con prescrizioni relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpa Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 6837 del 29/5/2015;
- parere tecnico ambientale per scarichi contenenti sostanze pericolose, favorevole con prescrizioni, espresso da ARPA MODENA, distretto Area Nord Carpi, prot. n. 6384 del 19/5/2015;

A seguito della domanda sopra citata è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dei titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 540 del 22/10/2015;

In data 29/10/2018 è pervenuta al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena in data 23/11/2018, assunta agli atti con prot. n. 24435, la comunicazione di cessione dell'azienda Smaltiflex Energia srl a alla ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL, la conseguente richiesta di voltura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale a favore della nuova ragione sociale, con la quale si dichiara altresì che non sono intervenute modifiche alla situazione autorizzata con la determinazione di cui sopra;

Si ritiene di VOLTURARE la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico, adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 540 del 22/10/2015, alla ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL avente sede legale e produttiva in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 115;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL per l'impianto ubicato in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 115, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della

	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 540 del 22/10/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 22/10/2030**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di San Felice sul Panaro

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL (ex SMALTIFLEX ENERGIA SRL) (Imp. v. Dell'Industria n. 115)
SAN FELICE SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in acque superficiali Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SMALTIFLEX ENERGIA SRL, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 23/11/2018 con prot. n. 24435, ha inviato comunicazione di cessione di azienda alla ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL, comprensiva di dichiarazione che non sono intervenute variazioni nell'attività e negli impianti rispetto a

quanto già autorizzato, per l'insediamento ubicato in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 115.

Nello stabilimento di cui sopra è svolta attività di produzione di elementi di scambio termico.

L'attività di cui sopra è autorizzata allo scarico di acque reflue come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 540 del 22/10/2015, per la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici e le acque meteoriche relative alla parte nord dello stabilimento sono convogliate in pubblica fognatura;
- le acque meteoriche relative alla parte sud dello stabilimento confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria acque bianche;
- le acque reflue derivanti dal processo produttivo, previo trattamento con impianto di depurazione chimicofisico, sono convogliate in acque superficiali mediante un unico scarico;

ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali";

La ditta è inserita negli elenchi provinciali delle aziende definite a potenziale rischio di scarico in acque superficiali di sostanze pericolose, secondo lo studio redatto da ARPA – ingegneria Ambientale/Servizi Territoriali;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere tecnico ambientale per scarichi contenenti sostanze pericolose, favorevole con prescrizioni, espresso da ARPA MODENA, distretto Area Nord Carpi, prot. n. 6384 del 19/5/2015, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente titolo ambientale "Scarichi Idrici";

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL, con insediamento posto a San Felice sul Panaro (Mo), via Dell'Industria, n. 115, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo, nelle quantità indicativa di 13.500 mc/anno, nella Fossa consorziale Campa adiacente la proprietà e confluyente nel Cavo Vallicella, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006;
- 2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 3) s'individua come manufatto di ispezione ai fini dei prelievi fiscali il nuovo pozzetto posto sul collettore dei reflui in scarico. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) dovranno essere eseguiti con **frequenza annuale autocontrolli analitici sulle acque reflue in entrata al depuratore**, ricercando i seguenti parametri: Ph, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali,

Idrocarburi Totali, Ferro, Cloruri, Solfati, Azoto Ammoniacale, Fosforo Totale, Boro, Nichel, Rame; **entro il 15 gennaio di ogni anno** le suddette analisi chimiche dovranno essere inviate ad ARPAE MODENA (S.A.C e Distretto Area Nord-Carpi), corredate da una relazione di commento, contenente valore massimo, medio e minimo dei parametri riscontrati nello scarico, nonché il loro flusso di massa in rapporto ai quantitativi di acque reflue scaricate. Nella relazione dovranno altresì essere riportati i quantitativi mensili di acque reflue scaricate e delle acque prelevate, nonché documentato il risparmio idrico;

5) i contatori volumetrici destinati a quantificare il consumo, il riutilizzo e lo scarico delle acque reflue industriali devono essere non azzerabili, mantenuti in perfetta efficienza e prontamente sostituiti in caso di guasto;

6) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);

7) devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;

8) i fanghi di risulta dell'impianto di depurazione dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL (ex SMALTIFLEX ENERGIA SRL) (Imp. v. Dell'Industria n. 115)
SAN FELICE SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto.

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SMALTIFLEX ENERGIA SRL, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 23/11/2018 con prot. n. 24435, ha inviato comunicazione di cessione di azienda alla ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL, comprensiva di dichiarazione che non sono intervenute variazioni nell'attività e negli impianti rispetto a quanto già autorizzato, per l'insediamento ubicato in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 115.

Nello stabilimento di cui sopra è svolta attività di produzione di elementi di scambio termico.

L'attività di cui sopra è autorizzata alle emissioni in atmosfera, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 540 del 22/10/2015, per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 1, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 26;
- la presenza dei nuovi punti di emissione non ancora a regime n. 21 derivante da attività di saldatura, n. 23, 24 e 25 derivanti da attività di smerigliatura;
- il seguente consumo di materie prime:

smalti in polvere	30.000	kg/anno
smalti liquidi	125.000	kg/anno
sgrassante	1.000	kg/anno
filo di saldatura	1.106	kg/anno
filo di saldatura inox	60	kg/anno
elettrodi saldatura	20	kg/anno
olio protettivo	10	l/anno

gas per saldatura 795 mc/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Felice sul Panaro, prot. n. 9469 del 21/5/2015;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi come da istruttoria tecnica prot. n. 4874 del 21/4/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL con impianti ubicati nel comune di San Felice sul Panaro, v. Dell'Industria n. 115, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - ESSICCATOIO GAS METANO

portata massima	1.880 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - N. 1 FORNO A TUBI RADIANTI

portata massima	3.850 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5 mg/Nmc
Polveri totali	5 mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nmc
S.O.V. (espressi come C- org. Totale)	50 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - N. 1 FORNO A TUBI RADIANTI

portata massima	2.500 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5 mg/Nmc
Polveri totali	5 mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nmc
S.O.V. (espressi come C- org. Totale)	50 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - ESSICCATOIO A GAS METANO

portata massima	540 Nmc/h
altezza minima	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - 2 BRUCIATORI A GAS METANO PER LO SGRASSAGGIO (2,3 MW)
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - SGRASSAGGIO ALCALINO

portata massima	6.800 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>	
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - 1 GRANIGLIATRICE

portata massima	2.600 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>	
Polveri totali	10 mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - MACINAZIONE SMALTI (pesatura + caricamento mulini)

portata massima	2.000 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>	
Polveri totali	10 mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - SALDATURA (*)

portata massima	7.000 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>	
Polveri totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - CABINA DI SMALTATURA ELETTROSTATICA A POLVERE
(linea Nordson)**

portata massima	10.000 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>	
Polveri totali	5 mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - SALDATURA (3 postazioni di puntatura + 2 di saldatura)

portata massima	10.000 Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto
durata	16 h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Polveri totali	10 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - SALDATURA (4 postazioni)		
portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - SMERIGLIATURA (2 postazioni)		
portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A CARTUCCE	
PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - SMERIGLIATURA (1 postazione)		
portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A CARTUCCE	
PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - SMERIGLIATURA (1 postazione)		
portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A CARTUCCE	
PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - APPLICAZIONE OLIO PROTETTIVO		
portata massima	10.200	Nmc/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TASCHE	

Prescrizioni

(*) Relativamente al punto di emissione n. 19 entro il 30 settembre 2019 dovrà essere eseguita una analisi delle emissioni con verifica di portata e polveri. Da tale data proseguirà il controllo periodico dell'emissione come indicato nella presente autorizzazione.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 21 (portata e polveri), 23, 24 e 25** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell’esercizio dell’impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L’impresa esercente l’impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013

Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Metalli	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Semestrale per il punto di emissione n. 20;
- Annuale per i punti di emissione n. 5, 6, 16, 17, 18, 19 (portata e polveri), 21 (portata e polveri), 22 (portata e polveri), 23, 24, 25 e 26.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL (ex SMALTIFLEX ENERGIA SRL) (Imp. v. Dell'Industria n. 115) SAN FELICE SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SMALTIFLEX ENERGIA SRL, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 23/11/2018 con prot. n. 24435, ha inviato comunicazione di cessione di azienda alla ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL, comprensiva di dichiarazione che non sono intervenute variazioni nell'attività e negli impianti rispetto a quanto già autorizzato, per l'insediamento ubicato in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 115.

Nello stabilimento di cui sopra è svolta attività di produzione di elementi di scambio termico.

L'attività di cui sopra è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 540 del 22/10/2015 per la configurazione di seguito riportata:

L'area interessata dall'insediamento, secondo la vigente classificazione acustica comunale, è introdotta in una Unità Territoriale Omogenea (UTO) attribuita ad una classe V – area limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.

Nell'intorno dell'insediamento sono presenti principalmente altri fabbricati produttivi.

Il ciclo di lavorazione viene svolto in fasce orarie che riguardano il periodo diurno.

La rumorosità ambientale, prodotta dalle lavorazioni presenti nel fabbricato sito in via dell'Industria 115, è principalmente correlata alle operazioni di smerigliatura e saldatura dei manufatti.

Per quanto evidenziato nello studio le sole sorgenti sonore funzionanti all'esterno del fabbricato saranno:

- a) due camini a servizio delle due cabine di smerigliatura, in quanto i motori dei gruppi ventola saranno localizzati all'interno del fabbricato;
- b) un motore della gruppo ventola e relativo camino a servizio dell'impianto di aspirazione della saldatura.

I dati acustici forniti (misure in campo per caratterizzare talune sorgenti sonore e stime previsionali) mostrano che la rumorosità prodotta dal funzionamento delle attrezzature interne al reparto di produzione (principalmente dalle cabine di smerigliatura) e dal funzionamento degli impianti tecnologici (sistemi di aspirazione e camini di espulsione) rispetterà il pertinente valore limite d'immissione assoluto diurno.

Si rileva che nel documento d'impatto acustico è stato indicato che le cabine per le operazioni di smerigliatura sono provviste, al loro interno, di materiale fonoassorbente.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole con prescrizioni relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpa Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 6837 del 29/5/2015;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 115 delle sorgenti di rumore a servizio della ditta NEW SMALTIFLEX ENERGIA SRL nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico o altre dichiarazioni ai fini del rispetto della normativa.
- 3) In corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

4) Al fine di contenere la rumorosità prodotta dall'attività di smerigliatura (di cui alle emissioni n. 23, 24 e 25), il gestore, prima della attivazione, dovrà dotare l'interno delle cabine di smerigliatura con idonei materiali fonoassorbenti e fonoimpedenti;

5) Entro 30 giorni dalla data di attivazione delle cabine di smerigliatura, dovrà essere eseguita, nei tempi tecnici strettamente necessari, una relazione di collaudo acustico attestante il rispetto del valore limite d'immissione assoluto diurno (classe V) in prossimità del confine aziendale e il valore d'immissione differenziale diurno in prossimità della facciata dei fabbricati esistenti circostanti l'insediamento. I risultati devono essere inviati appena disponibili al Comune e ad ARPAE (S.A.C. e Distretto Territoriale).

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.